AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Napoli, data del protocollo

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere;

VISTO il decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

VISTO il decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, recante l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, contenente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, c.d. *Legge di stabilità 2013*;

VISTO il decreto n. 273/05 emesso il 15/11-21/12/2005 dal Tribunale di Napoli, sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione (sequestro n. 81/05 del 10/03/2005 del Tribunale di Napoli, Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione), confermato dalla Corte di Appello di Napoli con decreto n. 37/08 del 18/10/2007-07/03/2008, definitivo a far data dal 12/03/2009 *ex* sentenza della Suprema Corte di Cassazione, che ha disposto la confisca in danno di Pesce Francesco dell'immobile *"sito in Napoli, via S. Maria Ognibene n. 30, piano 1°, scala A, interno 4, composto da quattro stanze ed accessori, in catasto alla partita 1141671, foglio 4, particella 443/13"*, formalmente intestato a Esposito Pasqualina (coniuge del proposto), nata a Napoli il 03/06/1964;

VISTA la trascrizione del menzionato decreto di sequestro n. 81/05 del 10/03/2005 del Tribunale di Napoli, Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, effettuata presso la competente Agenzia delle Entrate di Napoli –Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare (presentazione del 14/03/2005 Reg. Gen. n. 8622 - Reg. Part. n. 4140) in favore dell'Erario dello Stato e contro Esposito Pasqualina, nata a Napoli il 03/06/1964;

VISTA l'annotazione del decreto di confisca definitivo n. 37/08 del 07/03/2008 della Corte di Appello di Napoli Tribunale di Napoli, Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, effettuata presso la competente Agenzia delle Entrate di Napoli –Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare

Viale Amendola is. 66 n. 2 - 89123 Reggio Calabria Tel. +39 0965 317911 - 902 - Fax +39 0965 317908
Via Ezio n. 12/14 - 00192 Roma Tel. +39 06 68410001 –Fax +39 06 68410030
Via Vann'Antò n. 4 - 90144 Palermo Tel. +39 091 6989611 –Fax +39 091 6989640
Via Moscova n. 47 - 20121 Milano Tel. +39–0265535505 - Fax +39 02 65535520
Via Concezio Muzii, 1- Complesso di Castel Capuano - 80139 Napoli Tel. +39 081 4421901- Fax +39 081 4421920-21
Indirizzo mail: agenzia.nazionale@anbsc.it - Indirizzo PEC: agenzia.nazionale@pec.anbsc.it

(presentazione del 30/04/2009 Reg. Gen. n. 20013 - Reg. Part. n. 1800) in favore dell'Erario dello Stato e contro Esposito Pasqualina, nata a Napoli il 03/06/1964;

CONSIDERATO che la citata unità immobiliare risulta attualmente censita nel N.C.E.U. del Comune di Napoli, sezione urbana MON, al foglio 4, particella 443, subalterno 13;

VISTA la nota prot. n. 254 del 05/01/2012 con la quale l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha chiesto ai possibili soggetti destinatari dei beni immobili, *ex* art. 2-*undecies* della L. 575/1965 e s.m.i., di manifestare il proprio interesse alla destinazione del suddetto cespite;

CONSIDERATO che con la stessa nota prot. n. 254 del 05/01/2012 veniva, altresì, chiesto alla competente Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania di provvedere, al fine di soddisfare le esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, alle verifiche di cui all'art. 2, comma 222, della Legge n. 191/2009;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 25186 del 13/09/2012, acquisita al prot. ANBSC n. 16871 13/09/2012 la Direzione Regionale Campania dell'Agenzia del Demanio ha comunicato il mancato interesse all'utilizzo del cespite di cui trattasi per le esigenze di carattere governativo da parte di Amministrazioni dello Stato;

CONSIDERATO che nel corso della riunione del Nucleo di Supporto convocata in Prefettura in data 03/03/2012 il cui verbale è stato acquisito al prot. ANBSC n. 8018 del 30/04/2012, il rappresentante del Comune di Napoli, dott.ssa Clara Degni, ha comunicato l'interesse dello stesso Comune ad acquisire l'immobile per utilizzarlo come sede di un laboratorio artigianale per i minori a rischio;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che dispone che i beni immobili sono *"trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione"*, ponendo in capo all'ente territoriale destinatario l'obbligo di formare un apposito elenco dei beni confiscati ad esso trasferiti, reso pubblico con adeguate forme e periodicamente aggiornato, specificante i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede, tra l'altro, che se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione dei beni, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi;

VISTO l'articolo 2-*decies*, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede che la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

PRESO ATTO che nella riunione del 28/11/2013 il Consiglio direttivo dell'Agenzia Nazionale ha deliberato di procedere alla destinazione del bene in argomento;

DISPONE

L' immobile sito nel Comune di Napoli, meglio descritto in premessa, è trasferito, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al patrimonio indisponibile del medesimo Comune per essere utilizzato come sede di un laboratorio artigianale per minori a rischio.

Il presente atto ha efficacia dalla data di notifica, da parte della scrivente Agenzia Nazionale, al Comune di Napoli, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al citato articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575.

IL DIRETTORE
(Umberto Postiglione)